CAMERA DEI DEPUTATI N. 2350-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia

Seduta del 25 settembre 1973

TESTO DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente: « Provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente « Provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia », con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame o

Testo approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia). Il relatore Felisetti è stato autorizzato a riferire oralmente dall'Assemblea il 10 ottobre 1973.

più concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato può partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome.

Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziari che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo ».

All'articolo 1, terzo comma, le parole: « altri due membri », sono sostituite dalle seguenti: « altri tre membri ».

All'articolo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La commissione può essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato ».

All'articolo 3, il secondo alinea è sostituito dal seguente:

« All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza, con priorità per le esigenze derivanti dall'applicazione del precedente articolo 26 ».

All'articolo 4 è soppresso l'ultimo comma.